



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

STEFANIA TONI
VANIA INDINO
MARTINA TAGLIAZUCCHI

N. 10

7 Marzo 2025

Ai gentili clienti

Loro sedi

Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2025

Con la presente ricordiamo che entro il prossimo **17 marzo (cadendo il 16 di domenica)** si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l'anno 2025.

Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le **società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite)**. Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

L'ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:

Soggetti obbligati	Importo dovuto
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all'01/01/25 a € 516.456,90	€ 309,87
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all'01/01/25 a € 516.456,90	€ 516,46

Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il **Modello F24**, riportando i seguenti dati:

- **Codice Tributo 7085;**
- **Periodo di Riferimento 2025.**

L'importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè "a zero".

Il tema relativo all'**omesso versamento** è tutt'ora **controverso**. A parere dell'Agazia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va **dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, **non può essere inferiore a 103 euro** (*ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972*).

Diversamente, la **dottrina** è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all'omesso pagamento sia quella **generale regolata dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997**, siccome:



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

STEFANIA TONI
VANIA INDINO
MARTINA TAGLIAZUCCHI

- da una parte, l'**articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972**, che stabiliva una **sanzione specifica** per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato **abrogato**;
- dall'altra, la **circolare 23/E/1999** ha avuto modo di precisare che *“il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta”*.

Sulla base di quest'ultimo orientamento, all'omesso versamento della tassa torna applicabile:

- la sanzione pari al **25%** dell'importo dovuto,
- che però si riduce al **12,5%** se il versamento viene effettuato con un ritardo **non superiore a 90 giorni** ed
- è **ulteriormente ridotta all'0,083%** per **ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con un ritardo **non superiore a 15 giorni**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti